

ATTENZIONE: L'ART. 17 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E' STATO VARIATO CON DEL. ASS.
N. 21/2000

INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

#####

L'anno _____ il giorno _____

del mese in

presso

TRA

i sottoelencati Comuni, nelle persone dei rispettivi Sindaci pro-tempore, viste le Deliberazioni assunte, dai rispettivi Consigli Comunali, nelle sedute appresso indicate, esecutive a norma di Legge:

ANTRONA SCHIERANCO	DEL. N. 3 DEL 2.2.96
ANZOLA D'OSSOLA	DEL. N. 15 DEL 14.10.96
BACENO	DEL. N. 7 DEL 5.2.96
BANNIO ANZINO	DEL. N. 32 DEL 27.9.96
BEURA CARDEZZA	DEL. N. 13 DELL'8.5.96
BOGNANCO	DEL. N. 43 DEL 19.12.95
CALASCA CASTIGLIONE	DEL. N. 30 DEL 25.9.96
CEPPO MORELLI	DEL. N. 19 DELL'1.10.96
CRAVEGGIA	DEL. N. 58 DEL 20.12.95
CREVOLADOSSOLA	DEL. N. 64 DEL 27.9.96
CRODO	DEL. N. 13 DEL 26.2.96
DOMODOSSOLA	DEL. N. 130 DEL 28.10.96
FORMAZZA	DEL. N. 46 DELL'8.11.96
MACUGNAGA	DEL. N. 5 DEL 31.1.96
MALESCO	DEL. N. 3 DEL 12.1.96
MASERA	DEL. N. 6 DEL 29.1.96
MERGOZZO	DEL. N. 38 DEL 19.11.96

MONTECRESTESE	DEL. N. 80 DEL 18.10.96
MONTESCHENO	DEL. N. 16 DEL 18.10.96
ORNAVASSO	DEL. N. 17 DEL 22.11.96
PALLANZENO	DEL. N. 37 DEL 18.11.96
PIEDIMULERA	DEL. N. 47 DELL'8.11.96
PIEVE VERGONTE	DEL. N. 41 DEL 21.12.95
PREMIA	DEL. N. 24 DEL 29.3.96
PREMOSELLO CHIOVENDA	DEL. N. 15 DEL 22.3.96
RE	DEL. N. 6 DEL 26.1.96
SANTA MARIA MAGGIORE	DEL. N. 28 DEL 27.6.96
SEPPIANA	DEL. N. 25 DEL 21.10.96
TOCENO	DEL. N. 51 DEL 19.12.95
TRASQUERA	DEL. N. 35 DEL 19.12.95
TRONTANO	DEL. N. 41 DEL 23.11.96
VANZONE CON SAN CARLO	DEL. N. 34 DEL 22.11.95
VARZO	DEL. N. 47 DEL 28.10.96
VIGANELLA	DEL. N. 5 DEL 30.1.96
VILLADOSSOLA	DEL. N. 50 DEL 3.10.96
VILLETTE	DEL. N. 34 DEL 30.12.95
VOGOGNA	DEL. N. 59 DEL 19.11.96

VISTA la L.R. 13.4.95 n. 62 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" e condivisa pienamente l'importanza di tali interventi, finalizzati, ai sensi dell'art. 2 di detta L.R., "alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone ed alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati";

CONDIVISI altresì in toto i principi ispiratori di cui all'art. 2 della citata L.R. 13.4.95 n. 62, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza ed al superamento dell'istituzionalizzazione;

RILEVATA la centralità dei servizi di che trattasi nell'azione che complessivamente gli enti locali sono chiamati a svolgere per la tutela e la promozione della qualità della vita, in particolare in zone, come l'Ossola, colpite pesantemente dalla ristrutturazione economica, con le notorie nefaste conseguenze occupazionali e, più in generale, socioeconomiche;

RICHIAMATO quanto disposto dalla L.R. n. 20/1982 e succ. mod. ed integr. e la L.R. n. 44/1991, per quanto ancora applicabili nella presente fase transitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 54 della L.R. n. 62/95;

PREMESSO:

a) che attualmente le funzioni attinenti i servizi sociali ed assistenziali nell'ambito territoriale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola sono svolti in parte direttamente dai Comuni singoli, in parte mediante delega da parte di 36 degli stessi Comuni alla U.S.L. n. 14 di Omegna, in conformità a quanto stabilito con apposite deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e dei singoli Enti interessati;

b) che i succitati servizi sociali ed assistenziali si rivolgono a minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socioeconomiche e/o a rischio di emarginazione, mediante:

- interventi di sostegno del nucleo familiare e/o del singolo sotto forma di assistenza sociale professionale, assistenza economica, assistenza domiciliare, assistenza educativa territoriale ed ogni altro intervento ritenuto praticabile ed opportuno, in conformità alle vigenti normative ed alla programmazione regionale, anche d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;

- interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli di cui sopra risultino inefficaci o impraticabili, mediante affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari, persone singole o servizi tutelari residenziali e semiresidenziali;

c) che l'avvenuta riorganizzazione ed accorpamento delle preesistenti UU.SS.SS.LL. e la trasformazione delle stesse in Aziende Regionali con bacino territoriale più vasto suggerisce di provvedere alla riassunzione da parte dei Comuni della gestione di tutte le funzioni socioassistenziali, allo scopo di continuare e potenziare l'esperienza associativa, mediante affidamento della gestione delle funzioni di che trattasi ad un consorzio intercomunale che provvederà, una volta costituito, a stipulare accordi con l'Azienda Regionale U.S.L. competente per territorio in ordine alle attività a rilievo sanitario (con connessa imputazione parziale dei relativi oneri sul Fondo sanitario) e, più in generale, al fine della integrazione fra gli interventi sanitari e quelli socioassistenziali, necessaria nel primario interesse dell'utenza;

d) che l'esperienza organizzativa e gestionale in essere per la zona Ossola suggerisce di mantenere i servizi di che trattasi nel medesimo ambito territoriale già sperimentato, coincidente con quello della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola, che appare di dimensioni idonee e sufficientemente omogeneo per i fini di che trattasi;

e) che quanto si stabilisce mira, nella presente complessa fase transitoria, a garantire almeno il mantenimento dell'attuale livello dei servizi;

f) che la gestione associata risulta ottimale sia per le economie di scala che essa consente sia in considerazione delle ridotte dimensioni in termini di popolazione e di Pianta Organica della maggioranza dei Comuni interessati;

g) che quanto stabilito congiuntamente è conforme all'art. 13 della cit. L.R. 13.4.95 n. 62 ove si precisa che "La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle

attività socioassistenziali di competenza dei Comuni" e si precisano le varie modalità gestionali di detti servizi, fra cui quella che qui si è prescelta, che rientra fra quelle che potranno beneficiare degli incentivi finanziari della Regione, di cui all'art. 15 della cit. L.R.;

h) che la volontà comune di dar vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopra citati implica la stipulazione di una Convenzione che sostanzialmente l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti;

TUTTO CIO' PREMESSO
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1.I Comuni sopra indicati convengono di costituirsi in Consorzio, dotato di personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.6.90 n. 142 nonche' ai sensi della la L.R. 13.4.95 n. 62 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali", al fine di perseguire congiuntamente un'organica politica di sicurezza sociale.

ART. 2 - DECORRENZA

1.La costituzione in Consorzio di cui all'art. 1 decorre dall'1.1.96 o, se successiva, dalla data in cui i Sindaci dei Comuni aderenti abbiano sottoscritto la presente Convenzione.

ART. 3 - DENOMINAZIONE

1.Si conviene di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali", siglabile "C.I.S.S.", avente attualmente sede in Domodossola, Via De Gasperi 39.
2.Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha facolta' di disporre, con provvedimento motivato, la variazione della sede, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.

ART. 4 - FINI

1.Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare gli interventi di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficolta' socioeconomica e/o a rischio di emarginazione, come previsti dalla L.R. n. 62 del 13.4.95 e da eventuali successive integrazioni o modificazioni della stessa, nella forma associata prevista dall'art. 13 comma secondo lettera b) della citata L.R., come maggiormente dettagliato nelle premesse.
2.Il Consorzio fa propri gli obiettivi ed i principi ispiratori di cui all'art. 2 della succitata L.R. n. 62/95, ivi compresi, nei limiti delle proprie competenze, quelli connessi alle attivita' di prevenzione di cui agli artt. 3 e sgg. della medesima L.R. .

ART. 5 - DURATA

1.Si conviene di fissare la durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2015, fatta salva una cessazione anticipata su decisione approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
2.Il Consorzio e' prorogabile alla scadenza.

ART. 6 - RECESSO

1.Prima della scadenza convenzionale di cui all'art. 5 e' ammesso il recesso di ciascun Ente.
2.I singoli consorziati potranno deliberare di recedere trascorso un periodo pari ad almeno quattro anni dalla costituzione del Consorzio.
3.L'istanza di recesso, da presentare con preavviso di almeno sei mesi, avra' valore dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' presentata.
4.Il recesso e' subordinato all'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote rappresentate, la quale apportera' le necessarie modifiche allo Statuto ed alla Convenzione.
5.L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti rispetto all'anno durante il quale presenta istanza di recesso oltreiche' per le obbligazioni con effetti permanenti o comunque con durata temporale che superi la data di recesso.

ART. 7 - SCIoglimento

1.Il Consorzio si intendera' estinto nel caso di recesso, entro il termine previsto dal precedente art. 5, di Enti che

rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

2. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio, con atto dell'Assemblea, è ripartito tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

3. Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

1. Ferma restando l'esigenza dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio, dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione e subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione; contestualmente l'Assemblea apporterà le necessarie modifiche allo Statuto ed alla Convenzione.

2. In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione 'una tantum' non superiore al 20 % della quota dovuta per l'anno in corso.

ART. 9 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. Annualmente l'Assemblea del Consorzio stabilisce la quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.

2. Gli Enti consorziati finanziano l'onere annuale complessivamente posto a carico degli stessi, sulla base di quote capitarie riferite alla popolazione residente in ciascun Comune, come dettagliato nella Tabella millesimale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), redatta con arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità.

3. Detta Tabella riporta altresì i voti assegnati a ciascun Ente aderente, con applicazione ogniqualvolta la Convenzione, lo Statuto o altre norme facciano riferimento a maggioranze assembleari riferite alle quote di partecipazione.

4. La suindicata Tabella sarà annualmente aggiornata, sia in ordine ai millesimi sia in ordine ai voti, con deliberazione dell'Assemblea in funzione della variazione accertata della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e con effetto dall'anno successivo a quello in cui viene adottata la variazione.

5. La modifica della Tabella di cui ai precedenti commi dovrà essere altresì adottata a seguito di entrata o recesso di Enti o di modifiche concordate rispetto alle funzioni svolte da ciascun Ente in base al successivo art. 17.

ART. 10 - VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente consorziato è tenuto al versamento della quota annuale di partecipazione al Consorzio a ratei quadrimestrali anticipati.

2. In prima applicazione il primo rateo dovrà essere versato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed in misura non inferiore al terzo della quota pro-capite stabilita per l'anno 1995 dalla Assemblea dell'Associazione dei Comuni per la gestione socioassistenziale dell'ambito territoriale della ex-U.S.S.L. 56 di Domodossola, salvo successivo conguaglio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine stabilito, deve, previa diffida, richiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario ad acta presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131, relativa alla riscossione delle quote consortili mediante ruoli.

5. L'Assemblea consortile ha comunque facoltà di imporre ai Comuni ritardatari nel versamento della quota associativa l'erogazione di una quota una tantum a titolo di penale, in misura non superiore al 50 % della quota

dovuta.

ART. 11 - INFORMAZIONE E TRASMISSIONE DI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Una copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea del Consorzio, con i relativi Ordini del giorno, sarà trasmessa ai Comuni aderenti, per la pubblicazione presso l'Albo pretorio di ogni Ente consorziato.

2. Entro quindici giorni dalla loro adozione devono essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati, a cura del Segretario:

a) le deliberazioni dell'Assemblea consortile inerenti:

- nomina e revoca di Organi del Consorzio;
- regolamenti;
- approvazione del bilancio;
- approvazione del conto consuntivo;
- approvazione di mutui;
- programmi socioassistenziali;
- entrata nel Consorzio di nuovi Enti o recesso di Enti aderenti.

Gli atti di cui alla presente lettera si considerano fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 comma terzo della L. 142/90.

b) tutte le deliberazioni che la maggioranza (numerica e per quote) dell'Assemblea disporrà di trasmettere ai Comuni consorziati.

ART. 12 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, e comunque qualora lo richiedano componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a richiedere parere consultivo a tutti gli Enti consorziati.
2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal medesimo.

ART. 13 - CONTROLLO

1. Saranno soggette al controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale di controllo tutte le deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio, fatta salva l'applicazione a tale proposito di eventuale normativa sopravvenuta.

ART. 14 - GARANZIE

1. La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli aderenti.
2. Ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche inerenti l'attività consortile.
3. La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 15 - ARBITRATO

1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti, separatamente per ogni motivo di conflitto, da un collegio arbitrale composto da un membro nominato dal Consorzio, da un membro nominato dal o dagli Enti in lite con il Consorzio e da un terzo membro nominato d'intesa fra i due arbitri già designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.
2. Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

ART. 16 - SUCCESSIONE

1. Il Consorzio di cui alla presente Convenzione subentra all'Azienda Regionale U.S.L. 14 di Omegna ed all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni per la gestione socioassistenziale dell'ambito territoriale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola per quanto attiene la gestione socioassistenziale dell'ambito citato. Il subentro avviene a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi in essere con il personale dipendente e con ogni altra persona fisica o giuridica e nei procedimenti non esauriti.
2. Il Consorzio fa propria la Pianta Organica del Servizio SocioAssistenziale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola ed assume la gestione del personale dipendente dalle Comunità Montane messo a disposizione di detto Servizio in base alle Convenzioni in essere fra detti Enti e l'Azienda USL 14.
3. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili ed immobili già destinati a finalità socioassistenziali e utilizzati dal Servizio SocioAssistenziale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola, oltre a quelli eventualmente messi a disposizione dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o privati.
4. Nelle more dell'elaborazione di un nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dalla Assemblea dell'Associazione dei Comuni, dalla U.S.S.L. o dalla U.S.L. o, in mancanza, quelle del Comune sede del Consorzio.

ART. 17 - ASSUNZIONE PROGRESSIVA DELLE FUNZIONI CONSORTILI

1.Fermo restando quanto stabilito in ordine ai fini del Consorzio dal precedente art. 4, in fase di prima attivazione il Consorzio assume la gestione delle funzioni già esercitate dal Servizio SocioAssistenziale dell'ambito territoriale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola, come stabilite nell'Allegato alla Deliberazione della Assemblea dell'Associazione dei Comuni n.8 del 28.4.92, esecutiva ai sensi di legge, e con gli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Il Consorzio assume altresì la gestione del servizio di assistenza domiciliare relativo al territorio del Comune di Domodossola, concordando con tale Ente le opportune modalità di trasferimento, a garanzia della continuità del servizio stesso.

2 bis. Il Consorzio assume inoltre la gestione della struttura residenziale per disabili ubicata in Domodossola, Piazza Orsi Mose'.

3. Restano di competenza dei singoli Enti consorziati, fino a diversa determinazione dell'Assemblea del Consorzio, le seguenti funzioni:

a) gestione delle strutture per anziani e per minori;

b) assistenza economica ex D.P.R. 616/77, salvi i seguenti casi di specifica competenza del Consorzio:

*contributi economici a favore di nuclei orfanili e affidatari ed altri nuclei minorili in difficoltà socioeconomica, ad integrazione dell'intervento comunale;

*rette per collocamenti in istituto di minori su specifica disposizione del Tribunale per i Minorenni;

*sussidi socioassistenziali per inserimenti lavorativi;

*interventi economici urgenti, come previsti dalle vigenti norme, eventualmente anche per conto di chi spetta e salvo rivalsa;

c) per il solo Comune di Domodossola: gestione di un proprio servizio di assistenza sociale professionale.

ART. 18 GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

1. Nelle more della costituzione degli Organi previsti dallo Statuto consortile e limitatamente agli affari correnti ed ai provvedimenti indilazionabili la gestione è affidata al Presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni per la gestione socioassistenziale dell'ambito territoriale della ex-U.S.S.L. n. 56 di Domodossola in carica alla data di costituzione del Consorzio, fatto salvo quanto statutariamente di competenza del Direttore socioassistenziale, individuato, ai sensi art. 43 comma 3 della L.R. 13.4.95 n. 62, nel Coordinatore SocioAssistenziale del succitato ambito territoriale in carica al 31.12.94.

2. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il succitato Presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, con l'assistenza del Direttore SocioAssistenziale, provvede a convocare ed a presiedere la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.

AL PRESENTE ATTO SONO ALLEGATI, QUALI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI, LO STATUTO DEL CONSORZIO E LA TABELLA DI CUI ALL'ART. 9.

IL PRESENTE ATTO, redatto in ___ ORIGINALI, È ESENTE DA BOLLO, EX ART. 16, TAB. B, D.P.R. 26.10.72 N. 642.

TRATTANDOSI DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA NON AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE, IL PRESENTE ATTO VERRÀ REGISTRATO, RICORRENDO IL CASO D'USO, AI SENSI DELL'ART. 4 PARTE II TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 26.4.1986 N. 131.

(segue tabella millesimale)